LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE

La scuola ha il dovere di promuovere un ambiente sano e sereno, al fine di favorire la crescita personale e scolastica di ciascuno studente.
Per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, risulta prioritario mettere in atto una serie di azioni e strategie di carattere preventivo e di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo.
Poiché si tratta di fenomeni complessi e articolati, è essenziale procedere ad una loro precisa definizione, indispensabile per riconoscerli e contrastarli.

COSA E' IL BULLISMO

Ai sensi della Legge 70/2024, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato e opportunistico che si contraddistingue per:

1. la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;
2. il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;
3. la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;
4. il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante (*bulli*) ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi (*vittime*) (cfr. Buccoliero & Maggi, 2005);
5. i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.

LE FORME DEL BULLISMO

Il bullismo può assumere forme differenti:

- *FISICO*: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale
- *VERBALE*: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- *RELAZIONALE-SOCIALE*: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima). In questa ultima forma rientra anche il bullismo a sfondo razziale, quello contro i disabili, quello a sfondo

sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.

COSA NON È BULLISMO

Non tutti gli atti aggressivi sono configurabili come atti di bullismo:
Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati e pertanto non sono definibili come "bullismo".
Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

COSA È IL CYBERBULLISMO

Ai sensi della Legge 70/2024, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Il termine CYBERBULLISMO viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime. Si tratta di molestie agite attraverso la rete ed anche in questo caso, così come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- *FLAMING*: è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo e avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari
- *HARASSMENT*: sono molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico
- *CYBERSTALKING*: si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari
- *DENIGRATION*: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira
- *IMPERSONATION*: in questo caso il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo e fingendo di essere quella persona diffonde

maldicenze e offese. Oppure, può accadere, che il bullo entri in possesso del nome utente e della password della vittima e invii dei messaggi denigratori o volgari, a nome di questa, ad un'altra persona

- *TRICKERY E OUTING*: nell'intento di ingannarla, il bullo, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenuta la sua fiducia diffonde le informazioni tramite mezzi elettronici
- *EXCLUSION*: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo
- *SEXTING*: consiste nello scambio di messaggi sessualmente espliciti, foto o video e nella loro diffusione tramite via telematica, come chat, social network e internet a scopo di vendetta o di estorsione.

BULLISMO E CYBERBULLISMO: PRINCIPALI DIFFERENZE

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

· l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità;

· l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;

· l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;

· la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;

· la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;

· il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;

· il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;

· l'assenza di limiti spazio-temporali: la possibilità di fare tutto quello che si vuole senza limiti di tempo e di spazio non fa percepire al bullo che tutto quello che ha scritto rimarrà per un tempo illimitato, amplificando la sofferenza della vittima.

Va specificato che il "materiale" usato dai cyberbulli, un commento o un'immagine o un video, può essere potenzialmente usato da milioni di persone.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), la Costituzione e diverse norme di legge del codice civile e del codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

In merito al cyberbullismo, si precisa che non esiste un reato specifico, ma in tali casi si può configurare uno o più tra i seguenti:

· la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),

· la violenza privata (art. 610 c.p.),

· il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),

· la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),

· l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),

· l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
· molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:
· le percosse (art. 581 c.p.),
· le lesioni: (art. 582 c.p.),
· l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-) -il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:
● il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.)
● la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando. I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.
La Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede una serie di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.
In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede, ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n.196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

CODICE INTERNO DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo ed il cyberbullismo danneggiano ogni soggetto interessato: le vittime, gli astanti, i bulli stessi.
Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, coinvolga tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, la nostra Istituzione Scolastica opererà su due livelli:

1) la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo
2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo.

LA PREVENZIONE

Gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli, perché non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, scaturite da momenti di allarmismo, di emotività e di paura.
È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili nel territorio perché crescano costantemente le iniziative per e con gli studenti. Questo comporta che l'istituzione scolastica agisca in collaborazione con le altre istituzioni scolastiche, con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, le associazioni e gli enti che operano in loco, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità.

Fare prevenzione significa investire sui giovani come cittadini, informandoli e formandoli in merito alla conoscenza e comprensione del fenomeno.
Il bullismo, infatti, spesso dipende da atteggiamenti e comportamenti appresi o subiti dal bullo nei diversi ambiti affettivi, sociali, educativi, ricreativi, sportivi.
Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono pertanto determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo. Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati, che diano agli alunni, al personale e ai genitori, un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.
Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza, rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

LIVELLO SCUOLA

Individuazione di un docente referente per ogni plesso, adeguatamente formato, per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

1) Costituzione del Team Antibullismo, costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari). Il team coordina e organizza attività di prevenzione e formazione-informazione sui temi del bullismo, cyberbullismo e corretto uso della rete, supporta i docenti dell'Istituto nelle proposte educative volte a promuovere competenze prosociali, interviene nei casi acuti. Come gruppo di lavoro allargato comprende anche collaboratori scolastici (personale ATA).
2) Costituzione, se necessario, del Team per l'Emergenza, anche tramite le reti di scopo, che comprende i componenti del Team Antibullismo, docenti, personale ATA e genitori dell'Istituto ed è integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle altre strutture educative.
3) Costante attività di attenta vigilanza da parte di tutto il personale scolastico. Con specifico riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico vigila sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola.
4) Programmazione di attività costanti di formazione/informazione/sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolte ai docenti e personale ATA, anche attraverso la specifica Piattaforma ELISA.
5) Promozione dello sviluppo dell'empatia e del comportamento prosociale nelle alunne e negli alunni, ponendo attenzione agli aspetti relazionali tra pari e con gli adulti.
6) Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
7) Promozione di progetti personalizzati, volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
8) Incontri informativi e formativi con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
9) Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
10) Celebrazione, il 20 gennaio, della «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
11) Istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio, con il coinvolgimento del personale scolastico, delle famiglie e degli esperti del settore.
12) Implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto, possano fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi, che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da

giudizio alcuno.

LIVELLO CLASSE

1) Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio, sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
2) Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
3) Previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
4) Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva, prevedendo specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.
5) Utilizzo di canali culturali diversificati (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
6) Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

LA GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO

- *Prevenzione primaria o universale*

Sono previste azioni rivolte a tutta la platea scolastica, finalizzate a promuovere un clima positivo, improntato al rispetto reciproco, ed un senso di comunità e di convivenza a scuola.

- *Prevenzione secondaria o selettiva*

Sono previste azioni focalizzate su gruppi a rischio, per condizioni di disagio o perché presentano già una prima manifestazione del fenomeno, come ad esempio osservazioni da parte dello psicologo dell'Istituto, adesioni a progetti promossi da associazioni ed enti, locali e nazionali, specializzati nel contrasto del fenomeno, visione di filmati, condivisione di testimonianze di persone che hanno vissuto esperienze di bullismo e cyberbullismo.

- *Prevenzione terziaria o indicata*

Sono previste azioni specifiche rivolte ai gruppi che stanno vivendo un evento concreto del fenomeno.

1) *Raccolta della segnalazione e presa in carico del caso.*
   Il caso può essere segnalato, in maniera diretta o indiretta, da uno studente, dai genitori, dai collaboratori o dallo psicologo interno, utilizzando anche il modulo Allegato N.2.

2) *Approfondimento della situazione per definire il fenomeno.*
   Una volta che si viene a conoscenza di un caso di bullismo, il team docenti della classe coinvolta dovrà accertarsi che il fenomeno segnalato rientri effettivamente nella fattispecie del bullismo, confrontandosi anche con i referenti del bullismo e/o lo psicologo di istituto.

3) *Gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie).*
   Qualora l'episodio rientri nella fattispecie del bullismo, l'insegnante, ad esempio il coordinatore di classe, informa immediatamente il Dirigente Scolastico e si adopera per promuovere una rete di supporto e protezione attorno alla vittima, ma anche al bullo, con il sostegno di tutta la classe e di tutto il team di classe. Questa azione avrà l'obiettivo di far emergere eventuali situazioni a rischio ancora nascoste, di mettere a confronto le esigenze e le richieste di tutti e di arrivare ad una conclusione positiva dell'episodio. La rete di protezione dovrà quindi far sentire liberi di esprimersi tutti i soggetti coinvolti. Qualora, a giudizio degli insegnanti, questa rete di protezione non sia risultata determinante per arrivare ad una soluzione positiva, si può allargare

l'azione coinvolgendo il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori. Sarà poi il Consiglio di Classe o il team di classe a valutare gli strumenti e le metodologie più adeguate da utilizzare e quale percorso seguire per la gestione del caso.

Le metodologie e gli strumenti indicati di seguito vanno intesi come appunto delle "Linee Guida" da scegliere e intraprendere a seconda dei casi e, pertanto, non per forza vincolanti o vincolati da rigide procedure.

- Con la vittima:

✔ convocazione della famiglia (esposizione del caso);
✔ attivazione del counselling individuale;
✔ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
✔ percorso di assistenza e di sostegno psicologico, al fine di incrementare autostima e assertività;
✔ azioni di supporto in classe.

- Con il bullo:

✔ convocazione della famiglia;
✔ attivazione del counselling individuale;
✔ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
✔ attivazione di interventi rieducativi;
✔ inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo;
✔ comminazione puntuale delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
✔ collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti. Si specifica che la sanzione concordata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal D.M. dd.05.02.2007, n.16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo" … "Si deve puntare a condurre, colui che ha violato i propri doveri, non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato."

- Con la classe:

✔ attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi (focus group);
✔ ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
✔ colloqui personali con gli alunni, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.;
✔ sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
✔ sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù, quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere

secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;

- ✔ potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento;
- ✔ attività di sostegno ai docenti e ai genitori;
- ✔ monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

- Il Dirigente Scolastico:
  - ✔ Il Dirigente Scolastico, ricevuta, tramite comunicazione del personale dipendente, dei genitori degli alunni, di terzi, o degli organi di informazione, o in qualunque altra maniera, notizia di un presunto caso di bullismo deve esperire, con la riservatezza del caso, un'istruttoria volta ad accertare i fatti, preoccupandosi prima di tutto di proteggere la vittima.
  - ✔ Il Dirigente Scolastico segnala, eventuali reati perseguibili d'ufficio, all'Autorità Giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che altri soggetti abbiano già sporto denuncia o querela per i medesimi presunti fatti. È da tenere presente che la segnalazione all'A.G. deve essere inoltrata anche se l'autore del reato non ha ancora compiuto il 14° anno di età. Questo perché, anche se i minori di 14 anni non sono imputabili (art. 97 cp) nei confronti di un infraquattordicenne, il Giudice del Tribunale per i Minorenni potrebbe adottare una misura amministrativa, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 448/1988.
  - ✔ Il Dirigente Scolastico procede agli accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni docenti o ATA). Anche su questi aspetti il Dirigente Scolastico deve effettuare un'istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio.
  - ✔ Il Dirigente Scolastico procede all'apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e di cyberbullismo e affida al competente Organo Collegiale la valutazione per l'irrogazione dell'eventuale sanzione disciplinare. Tale Organo, seguendo il principio di gradualità e, per quanto possibile, quello della riparazione del danno, terrà conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente potrebbe essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività di Service Learning.

LA GESTIONE DEI CASI DI CYBERBULLISMO

Di solito bullismo e cyberbullismo procedono di pari passo, e anche quando quest'ultimo si presenti come fenomeno a sé stante, gli insegnanti, che si trovassero ad osservare tale fattispecie, possono mettere in atto delle strategie educative (a meno che non ci si trovi di fronte a veri e propri reati). Prima tra tutte la creazione di una rete che, partendo dal **Consiglio di Classe o dal team di classe arrivi a comprendere, se necessario, il Dirigente o i suoi collaboratori. Sarà in questo contesto che si valuteranno gli strumenti e le metodologie più adeguate da utilizzare e il percorso da seguire per la gestione del caso.**

Le metodologie e gli strumenti indicati di seguito vanno intesi come appunto delle "Linee Guida" da scegliere e intraprendere a seconda dei casi e, pertanto, non per forza vincolanti o vincolati da rigide procedure.

-Con la vittima:

- ✔ convocazione della famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- ✔ attivazione del counselling individuale;
- ✔ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- ✔ attivazione di un percorso di assistenza e di sostegno psicologico;
- ✔ attivazione di azioni educative di supporto in classe.

-Con il cyberbullo:

- ✔ convocazione della famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto;
- ✔ attivazione di counselling individuale;
- ✔ promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia;
- ✔ attivazione interventi rieducativi;
- ✔ procedere alla comminazione di eventuali sanzioni.

-Con la classe:

- ✔ ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- ✔ colloqui personali con gli alunni, affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.;
- ✔ sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno;
- ✔ sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù, quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole;
- ✔ potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento.

Se il fatto costituisce reato si procede come previsto dai termini di legge.

Si ribadisce che è considerato bullismo qualsiasi azione continuativa e persistente che miri deliberatamente a danneggiare qualcuno, nonché qualsiasi prepotenza fisica, verbale o psicologica, diretta o indiretta, o qualsiasi sopraffazione o sopruso che prevarichi la dignità di una o più persone, anche mediante dicerie, pettegolezzi, calunnie, scritti e che escluda o isoli da un gruppo di pari coetanei o che, mediante la sola minaccia di trasmissione telematica di dati sensibili o personali riguardanti una o più persone, le costringa ad accettare, anche tacitamente, la prepotenza o a rinunciare in qualsiasi forma alla denuncia del fatto che costituisce bullismo.
La sanzione disciplinare che punisce un atto di bullismo è sempre di natura riparatoria - risarcitoria tranne che la stessa costituisca reato.
Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate per una infrazione sono in proporzione all'entità della trasgressione commessa.

Il Dirigente scolastico, d'intesa con il Collegio dei docenti, può, se dal fatto sia derivato un danno all'immagine della Scuola, richiedere al trasgressore il risarcimento del danno.
In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli omissis.
Qualora la gravità e la sistematicità della situazione di bullismo o cyberbullismo richiedano interventi che esulino dalle competenze e possibilità di risoluzione da parte della scuola, ci si rivolgerà ad altri attori sul territorio, tra cui:

· Comune e servizi sociali;

· Forze dell'ordine: Carabinieri, Polizia Postale e delle Comunicazioni;

· ASL competente per il supporto psicologico e psichiatrico;

· USR, per il supporto in attività di prevenzione e nella segnalazione dei comportamenti a rischio correlati all'uso di internet;

· Tribunale dei minorenni.

PER SEGNALARE UN SOSPETTO ATTO DI BULLISMO/CYBERBULLISMO:

L'ALUNNO può rivolgersi ad una figura di riferimento: un insegnante, il coordinatore della classe di appartenenza, un collaboratore.

IL GENITORE può prendere un appuntamento attraverso la email della scuola con i docenti di classe che dopo riferiranno al referente del bullismo o direttamente al Dirigente Scolastico.

IL DOCENTE O IL PERSONALE ATA si rivolgerà al referente per il bullismo o al Dirigente Scolastico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Bullismo e cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla normativa vigente:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale e dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n.104 del novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a

tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle linee di orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- Legge n. 71/17 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il controllo del fenomeno del cyberbullismo".
- Legge del 29 maggio, n. 71 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- D.M. del 13 gennaio 2021, n. 18 – Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; (utile leggere con attenzione anche le Linee di orientamento del 2017);
- Nota della Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento n. 774 del 23 marzo 2021 – Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei Referenti scolastici per il bullismo e il cyberbullismo, del Team Antibullismo e Team per l'Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo a.s. 2020-2021;
- Nota U.S.R. per il Lazio n. 3212 del 15 gennaio 2024 – Gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche;
- Legge del 17 maggio 2024, n. 70 – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. (Art. 1 Modifiche alla Legge 71/2017);
- Nota della Direzione Generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, n. 121 del 20 gennaio 2025 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

SITI

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

· http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

· https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

· http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/

· http://www.generazioniconnesse.it/

· http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html

· https://bullismousrfvg.jimdo.com

PROPOSTE

1) Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.

2) Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.

3) Somministrazione, a studenti e genitori che saranno coinvolti nelle azioni di informazione/formazione, di un questionario per il monitoraggio del fenomeno, ad inizio e fine anno scolastico.

4) Monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

5) Attivazione di un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

6) Predisposizione di attività di sostegno ai docenti e ai genitori.

Allegato 1: esempio di questionario per il monitoraggio del fenomeno

QUESTIONARIO ANONIMO PER ALUNNI

PARTE PRIMA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1. Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato			
2. Sono stato intimidito o minacciato			
3. Mi è capitato di essere umiliato			
4. Sono stato picchiato, spinto o aggredito fisicamente e non sono riuscito a difendermi			
5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo e non sono riuscito a difendermi adeguatamente			
6. Oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in giro…			
7. Durante i momenti di interazione libera con i compagni (intervallo, mensa…) mi capita di restare da solo			
8. Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo			
9. Durante i momenti liberi (intervallo, mensa…) mi sento più sicuro se sto vicino ad un adulto			
10. Mi sento depresso, un po' giù di morale			
11. Sento che mi viene da piangere			
12. Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile parlare in classe			
13. A scuola ultimamente vado meno bene			

PARTE SECONDA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1. Mi è capitato di prendere in giro i compagni o ridicolizzarli anche pesantemente			
2. Ho intimidito o minacciato qualche compagno			
3. Ho umiliato o “comandato a bacchetta” qualche compagno			
4. Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente qualche compagno			
5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo			
6. Ho danneggiato, rubato, sparso in giro, nascosto oggetti di altri compagni			
7. Me la sono presa con uno o più compagni più deboli di me			
8. Durante i momenti liberi (intervallo, mensa…) ho isolato qualche compagno			
9. Ho diffuso voci non vere sul conto di qualche compagno			
10. Ho provocato di proposito insegnanti o bidelli			

Lettura del questionario

Il questionario per gli studenti ci offre importanti indicatori di comportamenti prevaricatori e di situazioni di vittimizzazione.
Tali indicatori non devono essere considerati come spie univoche di fenomeni di bullismo, ma soprattutto stimolare l'adulto ad una maggiore attenzione educativa.
I comportamenti ai quali prestare attenzione sono quelli che dallo scherzo conducono all'umiliazione, alla prepotenza, per sfociare magari, più avanti, nell'illegalità.
Occorre quindi:

- monitorare lo scherzo per prevenire gli eccessi;
- individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in umiliazione o prepotenza;
- individuare i limiti, passati i quali, dall'umiliazione/prepotenza si entra nel
  circuito del reato vero e proprio.

Nel questionario

La **parte prima** si riferisce al contesto di ***vittimizzazione***.

Gli indicatori 1–6 sono **PRIMARI**, ovvero rappresentano indici marcati di rischio per la condizione di vittima.
La comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza di comparsa segnalano una situazione di elevato rischio di bullismo reiterato.

Gli indicatori 6–13 sono **SECONDARI,** rappresentano cioè indici di attenzione per l'educatore.

La presenza di solo 1 indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale.

La **parte seconda** si riferisce al ***bullismo esercitato***.

Qui gli indicatori sono tutti importanti in egual misura, la comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza segnala una situazione di rischio elevato di bullismo reiterato.
La presenza di 1 solo indicatore con frequenza bassa denota il rischio potenziale che l'alunno sia un prevaricatore occasionale.

Il questionario è anonimo, ma l'insegnante può anche provare a verificare l'autopercezione di qualche alunno particolare siglando il questionario consegnato da questi ultimi.

Allegato 2 esempio di scheda di segnalazione PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione di un presunto episodio di bullismo, cyberbullismo o vittimizzazione nell'ambiente scolastico può provenire da qualsiasi figura presente nella comunità educativa: studenti (sia vittime che spettatori), insegnanti, personale amministrativo e genitori. Questa segnalazione avviene attraverso la compilazione di un'apposita scheda, disponibile sia in formato cartaceo, sia online (sul sito della scuola).

La scheda di segnalazione iniziale ha l'obiettivo di innescare un processo che inizia con l'accoglienza della segnalazione stessa, passa attraverso l'attenzione e la valutazione di un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, per poi giungere alla presa in carico e alla decisione sull'intervento da attuare.

Tutte le segnalazioni vengono raccolte in una specifica cartella che andrà debitamente custodita.

SCHEDA di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittmizzazione

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola:
_____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era
- ❑ La vittima
- ❑ Un compagno della vittima, nome _____
- ❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____
- ❑ Insegnante, nome _____
- ❑ Altri: _____

2. Vittima _____ Classe_____

   Altre vittime _____ Classe_____

   Altre vittime _____ Classe_____

3. Bullo o bulli (o presunto)
   Nome _____ Classe_____

Nome _____ Classe_____
Nome _____ Classe_____

4. Descrizione breve del problema presentato.
Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Quante volte sono successi gli episodi?

_____
_____
_____
_____
_____
_____